

**COMUNE di CANICATTI'**

Provincia di Agrigento

N. 42
Seduta del
05 giugno 2012**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto	"Presenza d'atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n° 295/2011 Giudice di pace di Canicatti - Controversia GUALDI Viarella e CURTO PELLE Calogero c/ Comune di Canicatti (R.G. n° 83/2010.)"
----------------	--

L'anno duemilaDODICI addi CINQUE del mese di GIUGNO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale. Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero	X		Giardina Giovanni		X
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio	X		Saieva Diega		X
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore	X	
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioachino	X	
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio		X	Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela	X	
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio	X	

PRESENTI Nro 27

ASSENTI Nro 03

Il Presidente invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

Presa d'atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n° 295/2011 Giudice di pace di Canicatti - Controversia GUALDI Viarella e CURTO PELLE Calogero c/ Comune di Canicatti (R.G. n° 83/2010.)

Avv. Vaccaro, illustra la proposta comunicando che:

⇒ Si tratta di un debito fuori bilancio per il pagamento di una sentenza di condanna del Comune di Canicatti al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti dai signori Gualdi Viarella e Curto Pelle Calogero a seguito di un incidente stradale causato da una pietra lavica staccatasi dal manto stradale di Via Colombo;

⇒ il Comune si è difeso con l'avvocatura interna all'ente, il Giudice di Pace con sentenza ha riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 30% a carico degli attori e condannato l'amministrazione a risarcire i danni nella misura del 70% rispetto alla domanda, per un importo complessivo da riconoscere come debito fuori bilancio di € 3.571,33 comprensivo di sorte capitale, interessi legali e spese legali.

(Esce il Presidente del consiglio – presenti n. 26 – assume la presidenza il vicepresidente vicario avv. Ivan Trupia).

Cons. Nicosia

La commissione si è espressa a maggioranza dei presenti con voto favorevole, si è astenuto Muratore, ha votato contro Tiranno.

Cons. Di Benedetto

La proposta fa parte di una serie di argomenti ritirati in precedenza dall'Amministrazione perché presentava parecchie incongruenze. Anche in questo caso c'è stata la violazione dell'art. 15 bis del regolamento ed in questo a differenza del debito precedente di Tolone, liquidato dopo nemmeno un mese, sono passati i cento giorni e l'Avvocato non proceduto alla liquidazione.

Avv. Vaccaro

Gli argomenti cui si riferisce Di Benedetto sono stati discussi in Conferenza dei Capigruppo ove la dssa Cigna ha precisato, per quanto riguarda il primo debito fuori bilancio Tolone, che in un primo momento l'ufficio avvocatura si era orientato nel senso di procedere alla liquidazione, in ossequio ad una direttiva che era stata fatta dal Segretario Generale.

Tenuto conto di quello che era anche l'orientamento seguito l'avvocatura si era determinata nel senso di procedere alla liquidazione e poi successivamente presentare la proposta come sottoforma presa d'atto, sempre nell'intento di evitare danni all'Ente, procedura non condivisa dal consiglio, ma per il prosieguo queste cose non si verificheranno.

Cons. Di Benedetto

Non concorda con la dichiarazione dell'avvocato e fa una breve cronistoria dell'argomento. Inoltre, fa presente che il Segretario Generale, condividendo le argomentazioni poste in Conferenza dei capigruppo, ha dato mandato all'Ufficio Avvocatura di attenersi scrupolosamente alle direttive della Corte dei Conti e all'art. 15 bis del regolamento di contabilità perché la nuova giurisprudenza in materia dei debiti fuori bilancio pone il Consiglio al centro dell'attenzione del riconoscimento dei debiti e soprattutto specifica che nessun'altro ufficio può essere vicariante.

Avv. Vaccaro

Ribadisce che il debito fuori bilancio Tolone è stato uno dei primi, se non il primo, per pagamenti di sentenze esecutive che sono stati istruiti dall'ufficio avvocatura in ossequio ad una direttiva che era stata tutelata dal regolamento di contabilità. Quindi spiega le motivazioni sul perché il debito Tolone è stato liquidato a differenza di quello in discussione.

Per quanto riguarda i tempi, c'è stata una corrispondenza con l'Avvocato della controparte che aveva richiesto dei compensi che non gli spettavano e questo ha condotto a un ritardo, non è imputabile all'ufficio avvocatura, tant'è che l'avvocato della controparte consapevole che il ritardo nel pagamento era imputabile allo stesso non ha notificato l'atto di precetto.

Cons. Di Benedetto

Precisa che il suo comportamento è consequenziale, perché anche con l'interlocuzione della conferenza dei capigruppo e il segretario, non ha cambiato idea.

Nella fattispecie non può cambiare idea perché il debito presentava delle incongruenze prima e le continua a presentarle ora e nulla si può fare per sanare la situazione, ma la cosa rimane circoscritta a questa seduta perché con il Segretario si è arrivati alla conclusione che su sua direttiva, dai successivi debiti fuori bilancio si deve seguire una certa linea. Ha votato già un debito e voterà il successivo, ma sui precedenti sarà consequenziale perché a suo giudizio presentavano problemi prima e problemi presentano anche ora.

Avv. Vaccaro

Precisa che l'Ufficio Avvocatura può anche commettere degli errori però non si può dire usa due pesi e due misure. L'iter può essere rispetto ai tempi possono essere diversi, ma possono dipendere da variabili non controllabili necessariamente dall'Ufficio Avvocatura. Nel caso specifico c'è stata una corrispondenza con l'avvocato della controparte che aveva applicato dei compensi che non gli spettavano la nota è stata riscontrata in ritardo.

Ritiene che il termine dei 100 giorni previsti dal regolamento è relativo perché se si chiede di correggere una fattura e questa perviene dopo 100 giorni non si possono rispettare i termini, quindi ritiene che il regolamento vada applicato con intelligenza in quanto prima del regolamento c'è la legge.

Segretario Generale

Precisa che quanto detto è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo ove si è stabilito di procedere in un determinato modo. Non c'è dubbio che effettivamente l'avvocatura fa esclusivamente l'interesse dell'Ente in quanto cerca sempre di avere una parcella inferiore rispetto a quelle che magari venivano presentate precedentemente.

Ultimati gli interventi, considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente pone in votazione l'argomento per appello nominale che riporta il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI N. 23 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 13 consiglieri

CONTRO N. 10 consiglieri

*(Di Benedetto, Asti, Sacheli, Migliorini, Tiranno,
Daniele, Giardina Gioachino, Milioti,
Frangiamone, Comparato)*

ASTENUTI Nessuno

ASSENTI

N. 07 consiglieri

(Muratore, Licata, Maira, Giardina Giov.,
Villareale, Bordonaro, Seminatore)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione – allegato A) - di pari oggetto:

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal
Presidente;

Con 13 voti favorevoli, n. 10 contrari (Assenti n. 7)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione – **allegato A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – avente ad oggetto: *“Approvazione Presa d'atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n° 295/2011 Giudice di pace di Canicattì - Controversia GUALDI Viarella e CURTO PELLE Calogero c/ Comune di Canicattì (R.G. n° 83/2010) che, anche se non materialmente riportata, si intende come di seguito integralmente trascritta.*



COMUNE DI CANICATTI'
(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE

C.C. 5/6/2012
S. Supporto

ALL. ^u Au

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. N. 267/00. Sentenza n. 295/2011 Giudice di Pace di Canicattì – Controversia Galdi Viarella e Curto Pelle Calogero c/ Comune di Canicattì (R.G. n. 83/2010)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che con atto di citazione notificato in data 03/12/2009, assunto al prot. n. 59573 i Sigg.^{ri} Galdi Viarella e Curto Pelle Calogero convenivano in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Canicattì, il Comune di Canicattì al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici a seguito di un incidente stradale occorso in data 23/12/2008, percorrendo il sig. Curto Pelle la Via Colombo con l'autovettura Peugeot 106 tg. BS E83226 di proprietà della Sig.^{ra} Galdi, a causa di una pietra lavica staccatasi dal manto stradale, che si allega sub lett.a);
- Costituitosi in giudizio il Comune di Canicattì contestava quanto dedotto dagli attori e chiedeva l'affermazione della esclusiva responsabilità o, quantomeno, la corresponsabilità del conducente del veicolo;
 - Osservato che detto giudizio si è concluso con sentenza n. 295/2011, notificata in data 23/12/2011, in duplice copia, di cui una richiesta dall'Avv. Giacinto Paci, che rappresenta e difende gli attori per mandato a margine dell'atto di citazione, nell'interesse dei Sigg.^{ri} Galdi Viarella e Curto Pelle Calogero, assunta al prot. n. 65915, l'altra richiesta nell'interesse di se stesso, assunta al prot. n. 65916, allegata alla presente sub lett. b) – c) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere un concorso di colpa pari al 30% , dell'attore ai fini di cui all'art. 1227 c.c. comma 1, di conseguenza:
 1. ha dichiarato, in parziale accoglimento della domanda attorea, la responsabilità dell'incidente nella misura del 70% a carico del Comune di Canicattì e del restante 30% a carico del conducente del veicolo;
 2. ha condannato il Comune di Canicattì a pagare a Galdi Viarella la somma di € 875,91 (pari al 70% dell'intero danno) per i danni al mezzo oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore di Curto Pelle della somma di € 801,73 (pari al 70% dell'intero danno) oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo;
 3. ha compensato per il 30% delle spese di giudizio, mentre la restante parte è stata posta a carico del Comune di Canicattì per un importo di € 684,00 di cui € 280,00 per diritti, € 324,00 per onorari, € 80,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge, nonché il 70% delle spese di CTU, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giacinto Paci, antistatario;
 - Considerato che questo Ufficio Avvocatura Comunale con nota del 26/01/2012, prot. n. 4469, trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale, nonché al Dirigente della III Direzione, ha espresso parere sulla eventuale proponibilità di atto di appello, rappresentando che "...non sussistono nella presente fattispecie elementi in fatto e in diritto che possano condurre ad una diversa gradazione della

colpa in senso più favorevole all'Ente", con la quale sia il Sindaco che il Segretario concordano, nonché la III direzione, che si allega sub lett. d)

- Dato atto che questo Ufficio Avvocatura ha con nota del 21/02/2012, prot. n. 8978, ha richiesto all'Avv. Giacinto Paci la necessaria documentazione al fine di predisporre i relativi atti di impegno e liquidazione, il quale riscontra in data 226/03/2012, con nota prot. n. 15046, trasmettendo fattura n. 06/2012, per un importo di € 1.992, 76, parcella del Dott. Rosario Calì , CTU nel procedimento di che trattasi, di € 336,00, il cui importo dovrà essere liquidato dal Comune nella misura del 70%, Decreto di liquidazione della parcella CTU, Mod. F23 attestante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione della sentenza eseguito in data 21/03/2012;
- Dato atto, altresì, che l'Avv. Giacinto Paci in data 27/03/2012 trasmette nota assunta al prot. n. 15359, con la quale comunica, in riferimento al giudizio meglio specificata in oggetto, *"a correzione della notula contenuta nella sentenza n. 295/2011 notificata in data 23/12/2011, che le spese relative alla registrazione spettano al procuratore che le ha anticipate e non alla parte. Allego fattura 06/2012.. riveduta e corretta"*, per cui l'importo da liquidare all'Avv. Paci, antistatario risulta pari ad € **1.885,41**, l'importo da liquidare alla Sig.^{ra} Gualdi Viarella è pari ad € **880,18**, comprensiva di interessi legali, l'importo da liquidare al Sig. Curto Pelle Calogero è pari ad € **805,74**, comprensiva di interessi legali;
- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;
- Vista la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 2/2005/Cons.del 23/02/2005, con la quale il Giudice contabile, nella considerazione che per i debiti derivanti da sentenze esecutive il riconoscimento previsto dall'art. 194, comma 1 del TUEL da parte del Consiglio Comunale svolge una funzione ricognitiva, di presa d'atto, *"...ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della Deliberazione Consiliare di riconoscimento..."*;
- Considerato che con nota prot. n. 14375 del 18/03/2009 il Segretario/Direttore Generale ha precisato che *"procedere al relativo pagamento prima della Deliberazione Consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico"*, emanando precise istruzioni per la redazione delle proposte di provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio successivamente all'emanazione di provvedimenti di liquidazione;
- Ritenuto necessario ed inderogabile, al fine di evitare aggravii di spesa e danni patrimoniali all'Ente, derivanti da possibili azioni esecutive da parte del creditore nelle more del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, si è proceduto con Determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 468/2012 ad impegnare la somma disposta con la summenzionata sentenza esecutiva per un importo complessivo di € 3.571,33, (**Imp. N. 413/2012**) liquidato con Atto di liquidazione dell'Avvocatura Comunale n. 25 del 03/05/2012;
- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa, sub. Lett. h), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;
- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: *"Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera*

Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio";

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO E RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "la sentenza n. 295/2011 emessa dal Giudice di Pace di Canicattì nella controversia Gualdi Viarella e Curto Pelle Calogero contro Comune di Canicattì (R.G. n. 83/2010)" per complessivi € 3.571,33 importo impegnato con Determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 468/2012 (**Imp. N. 413/2012**) e liquidato con Atto di Liquidazione n. 25/2012, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I[^] - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.^{ssa} *Marta Cigna*

10-5-2012

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

11 MAG. 2012


Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

14-5-2012

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.^{ssa} Carmela Mell


Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto



Il Presidente



Il Segretario Generale
Dr. Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 7 LUG. 2012 al 2, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario